

Azienda Sanitaria Locale Pescara

Reperorio n. 1047/25
del 01/09/2025



SCHEMA DI CONVENZIONE

ASL DI PESCARA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA URGENZA "118" DELLE Po.T.E.S. DELLA ASL DI PESCARA

Po.T.E.S. di Manoppello h.12-Diurno, Lotto n.11.

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara ha necessità di garantire con regolarità e continuità il soccorso territoriale di emergenza-urgenza ed il trasporto infermi con automezzi adeguatamente attrezzati e personale professionalmente preparato.

Per il raggiungimento di tale obiettivo può utilizzare, ad integrazione e supporto delle risorse aziendali, enti, organizzazioni o associazioni di volontariato in rapporto convenzionale, valido su tutto il territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Ciò premesso

L'**Azienda Sanitaria Locale di Pescara**, con sede legale in Pescara, Via Renato Paolini n.47, C.F. 01397530682 di seguito denominata A.S.L., nella persona del **Dott. Vero Michitelli**, nato a _____ nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante della ASL Pescara, giusta Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 570 del 11.09.2023 e domiciliato per la carica presso l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara

e

O.D.V. LIFE PESCARA con sede a Spoltore (PE), in Via Abruzzo n.5, di seguito denominata Associazione ODV, nella persona del Presidente **Gianluca D'Andrea**, nato a _____ e domiciliato per la sua carica presso la suddetta Associazione

Premesso che

- l'Ente è un Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'art.32 del D.lgs. n 117 /2017;
- l'Ente è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.lgs. n.117 /2017);
- l'Ente è autorizzato dalla Regione Abruzzo alle attività di trasporto di emergenza in Ambulanza (Trasporti di Emergenza e Secondari urgenti c.d. "Intra 118");
- l'Ente risulta in regola con quanto disposto dall'art.33, comma 1, del D. Lgs. n. 17/2017, il quale prevede che "il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari";
- l'Ente è in possesso dei requisiti di moralità professionale ex art. 56 comma 3 del D.lgs. n. 117/2017;
- con Delibera del Direttore Generale n.347 del 11.03.2025 si è proceduto ad indire apposita procedura comparativa per l'affidamento, mediante convenzionamento ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.lgs. 117 /2017, del servizio di trasporto sanitario per l'emergenza ed urgenza;
- in risposta alla procedura anzidetta l'Ente ha presentato la propria candidatura per il lotto n.11;

- all'esito dei lavori della Commissione, con Delibera del Direttore Generale n.1085 del 30.07.2025 si è proceduto ad aggiudicare all'Ente/ODV suddetto il lotto n.11 e ad approvare la stipula della presente Convenzione;
- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti, l'ODV ha altresì prestato apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. 1777110100100 rilasciata da Assimoco Spa per l'importo di € 160.400,00 (euro centosessantamilaquattrocento/00) emessa in data 07/08/2025.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

DURATA DELLA CONVENZIONE E DISCIPLINA DEL RAPPORTO

1. La ASL di Pescara affida O.D.V. Life Pescara di Spoltore (PE), che per il tramite del Presidente Gianluca D'Andrea accetta, il servizio di trasporto di emergenza e urgenza così come previsto nello Standard Organizzativo allegato alla presente Convenzione, il Lotto n.11 per un periodo di 48 mesi con decorrenza dal 01.11.2025 + ulteriori 24 mesi per eventuale rinnovo così come descritto nel citato Standard Organizzativo e sulla base dell'istanza presentata dall'ODV, i cui contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati. L'ODV si uniformerà nell'esecuzione del Servizio alle direttive e prescrizioni disposte dalla ASL e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo espletamento dello stesso.
2. La presente Convenzione redatta nella forma di scrittura privata è valida per il periodo 2025/2029 e potrà essere rinnovata per ulteriori anni due, previa adozione di apposito atto deliberativo, ove non sia disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata A.R, con espressa clausola di risoluzione anticipata in caso d'aggiudicazione di procedura espletata da Soggetto Aggregatore AreaCom o da Consip.
3. L'associazione si impegna a mettere a disposizione della ASL:
 - Un'ambulanza – unità mobile di rianimazione Tipo A1, con autista-soccorritore, soccorritore, operativa h.12 per la P.O.T.E.S: di Manoppello (PE);
 - Un Soccorritore avanzato, operativo h.12 per la postazione di Manoppello (PE) per renderlo disponibile, ove richiesto dalla A.S.L. con un preavviso di 60 gg. al compenso onnicomprensivo di 900 euro/mese per h12;
 - L'Associazione si impegna a garantire la disponibilità di un mezzo SOSTITUTIVO in caso di avaria del mezzo offerto in convenzione, entro un'ora, o in caso di necessità aggiuntive richieste dalla Centrale Operativa entro le 3 ore per almeno 12 ore di servizio o suoi multipli con personale Autista e Soccorritore. L'ODV si impegna a rendere disponibili tali mezzi anche per diverse dislocazioni/Po.T.E.S, ritenute essenziali alle esigenze insindacabili espresse dal SUEM 118;
 - Eventuale Sede Operativa per sosta Equipaggio Po.T.E.S.

4. La direzione e la gestione del soccorso pre-ospedaliero in emergenza-urgenza sono di competenza della A.S.L. che le esercita tramite la propria Centrale Operativa 118. Il servizio prevede anche, su indicazione della Centrale Operativa 118, il trasporto di sangue, tessuti, organi, equipe sanitarie ed altre attività di competenza istituzionale del SUEM.
5. L'associazione non può attivare o pubblicizzare numeri di soccorso diversi dal 118/NUE 112, né può ricevere e gestire in proprio chiamate di soccorso sanitario di emergenza-urgenza ed ha l'obbligo di invitare l'utenza a rivolgersi al numero telefonico unico 112.
6. È tassativamente vietato affiggere negli spazi interni o, comunque, ricompresi nell'ambito del Presidio ospedaliero, adesivi, manifesti o altro materiale propagandistico dell'Associazione convenzionata. Il materiale eventualmente presente deve essere rimosso ad opera dell'Associazione stessa. È inoltre fatto divieto ai mezzi di trasporto delle Associazioni di sostare nello spazio antistante l'entrata "Accettazione Malati"; la sosta è consentita solo per il tempo necessario per depositare i pazienti che vengono ricoverati o per prendere quelli che vengono dimessi. È prevista la sospensione del rapporto convenzionale in caso siano disattesi tali divieti.
7. La dislocazione sul territorio, i punti di stazionamento di mezzi ed equipaggi e i periodi di servizio (se postazione h 12) sono stabiliti esclusivamente dalla Centrale Operativa 118 sulla base di oggettive necessità di migliore utilizzo delle risorse disponibili.
8. La partenza del mezzo di soccorso deve avvenire il prima possibile e comunque non oltre i novanta secondi dalla chiamata.
9. I soccorritori impiegati devono essere abilitati alle manovre di primo soccorso con certificazione BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILATION (BLSD), PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT (PBLSD) E PRE HOSPITAL TRAUMA CARE (PTC – PHTLS - BTC), accreditati c/o Centri Formativi Accreditati. (IRC – AHA – SIS 118) nonché devono seguire, entro 6 (sei) mesi, un percorso formativo erogato esclusivamente dal SUEM 118, al fine di conseguire l'Attestazione di Soccorritore Avanzato con retraining annuale. Tale formazione è a carico della ASL.

Art. 2

PERSONALE

L'equipaggio minimo dell'ambulanza con soccorritori dovrà essere costituito da:

- Un autista soccorritore esperto;
- Un soccorritore esperto (ove previsto e/o richiesto).

La ASL potrebbe inserire i propri medici e/o infermieri negli equipaggi delle ambulanze.

Il personale utilizzato dalle associazioni per i servizi di cui alla presente convenzione, deve essere qualificato, di assoluta fiducia, riservatezza, corretto ed educato con l'utenza, fisicamente idoneo alla mansione e non avere prescrizioni sui carichi.

Deve essere provvisto di cartellino identificativo, con la qualifica rivestita, da indossare sulla divisa dell'associazione di appartenenza senza aggiunta di Logo Aziendale SUEM.

L'ODV ha l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni e alle cautele indicate dall'ASL nel documento unico per la valutazione dei rischi dalle interferenze (DUVRI), che verrà predisposto dall'ASL, nonché alle eventuali disposizioni successivamente date dal Servizio di Prevenzione e

- Protezione dell'Azienda ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. La violazione di tale obbligo comporterà inadempimento contrattuale.

L'equipaggio di ciascun mezzo dovrà essere già operativo presso la sede della postazione all'ora stabilita di inizio di ciascun turno di servizio e terminare il turno presso la stessa sede all'orario previsto di fine turno.

L'equipaggio garantisce la conclusione di tutti gli interventi richiesti prima del termine dell'orario di servizio e sino all'arrivo del personale del turno successivo.

In caso di esigenze straordinarie derivanti da grandi emergenze, l'equipaggio garantisce la prosecuzione del turno di servizio oltre il termine dell'orario fino a cessate esigenze.

I mezzi dovranno sostare presso le sedi stabilite; il personale in attesa sosterrà all'interno della sede e non potrà allontanarsi senza specifica autorizzazione.

La ASL si riserva, sin d'ora, la facoltà di integrare l'equipaggio dell'ambulanza con proprio personale sanitario o, comunque, con personale appartenente al SSR, secondo le indicazioni della Centrale Operativa.

Il personale della ODV, deve seguire le direttive della Centrale Operativa 118, adeguarsi alle linee guida ed ai protocolli da questa emanati e non prendere ordini da estranei durante il servizio. Comportamenti o atteggiamenti che causino contrasti con la C.O. – UOC SUEM 118 costituiscono motivo di allontanamento dal servizio specifico.

La A.S.L. è esonerata da qualunque responsabilità circa infortuni o danni di qualunque tipo che possano occorrere al personale impiegato dall'Associazione. L'Associazione è responsabile del comportamento del proprio personale.

Caratteristiche dell'autista e del soccorritore esperto (dipendenti e volontari)

Il personale impiegato deve:

- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione;
- sicura moralità e non sussistenza di impedimenti di legge (con riguardo alle risultanze del Casellario Giudiziale);
- possesso di padronanza della lingua italiana;
- essere sottoposto ai controlli sanitari previsti per il personale di assistenza;
- capacità di collaborare con gli operatori professionali del soccorso anche alla gestione di situazioni complesse;
- indossare una divisa pulita, decorosa e chiaramente distinguibile da quella del personale dell'Azienda ASL/SUEM, con scritta "Ruolo" e "Convenzionato ASL";
- assicurare il segreto di ufficio su fatti e circostanze concernenti: l'esecuzione del servizio, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda ASL, i suoi dipendenti, i suoi assistiti di cui abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa della stessa;
- essere fidato e di piena soddisfazione per l'Azienda ASL, la quale potrà chiederne eventualmente la sostituzione mediante motivazione scritta;

- non percepire alcun compenso direttamente dagli assistiti o suoi familiari; consegnare immediatamente al Responsabile sanitario interessato ogni oggetto rinvenuto, qualunque sia il valore o lo stato, durante lo svolgimento del servizio;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività.
- dimostrare di essere a conoscenza delle diverse problematiche concernenti la peculiarità del servizio da svolgere ed, inoltre, della morfologia del territorio sul quale è chiamato ad operare.
- tenere alla compilazione di tutte le schede e di ogni altro documento richiesto dall'Azienda ASL.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Associazione aggiudicataria, anche nei confronti dei terzi.

La sorveglianza da parte della ASL non esonera la responsabilità del prestatore per quanto riguarda l'esatto adempimento del servizio, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Gli operatori impiegati devono essere dotati di idonee capacità e fisicamente adatti allo svolgimento del servizio, anche nel rispetto delle specifiche norme vigenti. L'Associazione affidataria sottoporrà a proprie spese il personale addetto al servizio a tutti i controlli medici e sanitari prescritti dalle norme vigenti e ne conserverà il fascicolo sanitario che potrà essere consultato in qualsiasi momento dalla ASL.

Formazione

Il personale dipendente, o volontario, che ricopra il ruolo di soccorritore o autista soccorritore, al solo fine di essere immesso in servizio, dovrà già possedere le seguenti certificazioni, in corso di validità e rilasciate dagli enti competenti:

- a. patente di guida tipo "B" (secondo normativa vigente in materia) per il personale autista;
- b. attestato corso guida sicura certificato da Enti o Ditte riconosciute (solo per autisti);
- c. attestato corso PBLSD e BLSD in corso di validità;
- d. attestato corso PTC Base (Prehospital Trauma care), o PHTLS o BTC (Basic Trauma care);
- e. attestazione corso di primo soccorso finalizzato al servizio in ambulanza;

Gli attestati suddetti dovranno essere rilasciati secondo le linee guida internazionali AHA – ERC – SIS 118 e secondo la normativa vigente in materia.

L'ODV dovrà utilizzare per il servizio solo il personale, dipendente o volontario, di ambo i sessi, inserito nell'elenco presentato nella istanza di partecipazione; in caso di necessità di immissione in servizio di nuovo personale, l'ODV dovrà presentare al Responsabile del Servizio 118 la documentazione relativa al curriculum formativo e professionale e potrà impiegarlo solo dopo l'approvazione di quest'ultimo. Il medesimo personale, dipendente o

volontario, assegnato dalla ODV aggiudicataria all'espletamento del servizio, entro 6 (sei) mesi, dovrà seguire un percorso formativo erogato esclusivamente dal SUEM 118, al fine di conseguire l'Attestazione di Soccorritore Avanzato con retraining annuale. Tale formazione è a carico della ASL.

Pertanto, alla Centrale Operativa 118 dovrà essere fornito un elenco del personale autorizzato all'espletamento del servizio, da aggiornare ogni anno e con la specifica se trattasi di dipendenti o volontari.

Le ODV è obbligata a far partecipare il personale accreditato a bordo dei mezzi di soccorso, ad ulteriori attività formative organizzate dalla ASL, a titolo gratuito, mediante il SUEM al fine di elevare gli standard formativi- professionali.

Il rapporto numerico tra volontari e dipendenti, nell'elenco di cui sopra, deve essere fedele a quanto dichiarato in sede di aggiudicazione e rimanere costante per tutta la durata della convenzione

L'ODV dovrà tenere aggiornato per ogni dipendente e per ogni volontario impiegato nella convenzione presso la ASL un fascicolo contenente:

- titoli di studio richiesti per l'esercizio professionale;
- certificazione di superamento dei test di apprendimento dei corsi di formazione laddove previsto;
- Curriculum vitae aggiornato comprensivo delle attività formative obbligatorie e facoltative;
- Certificato di idoneità fisica del medico competente, appropriate per l'esercizio professionale e le mansioni assegnate.

ULTERIORI SPECIFICHE:

-AUTISTA SOCCORRITORE

- Conoscenza delle caratteristiche del mezzo che conduce, sia da un punto di vista automobilistico sia da un punto di vista sanitario;
- Capacità di eseguire i controlli periodici necessari a certificare che il mezzo sia operativo e conoscenza delle procedure da adottare nel caso in cui dai controlli effettuati dovesse derivare un intervento di manutenzione/sostituzione;
- Conoscenza e capacità di applicazione delle caratteristiche di guida richieste nei diversi codici, nelle diverse condizioni di guida, meteo, stradali, considerando sia l'urgenza richiesta ma anche la sicurezza, per sé e per gli altri;
- Capacità di utilizzo di:
 1. Dispositivi supplementari di allarme (lampeggianti e sirene);
 2. Navigatore satellitare;
 3. Apparato radio ricetrasmittente e gli altri mezzi di comunicazione eventualmente impiegati (cellulare, smartphone, tablet);

- Conoscenza dell'organizzazione del Sistema 118 Regionale (formazione a carico della Centrale Operativa 118);
- Conoscenza e capacità di attenersi ai protocolli, alle procedure e alle istruzioni operative in uso presso la ASL e di utilizzare la modulistica in uso. Sarà cura della Centrale Operativa 118 fornire all'ODV tutta la documentazione necessaria;
- Conoscenza e capacità di applicazione di:
 1. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso;
 2. Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza;
 3. Tecniche di immobilizzazione, mobilizzazione e trasporto del paziente;
- Conoscenza e capacità di applicazione delle norme di sicurezza nei rendez-vous con elicotteri sanitari e non.
- L'autista, oltre a condurre il mezzo, dovrà avere buona conoscenza del territorio e della viabilità locale e regionale.

-SOCCORRITORE

- Capacità di utilizzo di:
 1. Navigatore satellitare;
 2. Apparato radio ricetrasmittente;
 3. Altri mezzi di comunicazione eventualmente impiegati (cellulare, smartphone, tablet);
- Conoscenza dell'organizzazione del Sistema 118 Regionale (formazione a carico della Centrale Operativa 118);
- Conoscenza e capacità di attenersi ai protocolli, alle procedure e alle istruzioni operative in uso presso la ASL e di utilizzare la modulistica in uso. Sarà cura della Centrale Operativa 118 fornire all'ODV tutta la documentazione necessaria;
- Conoscenza e capacità di applicare:
 1. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso;
 2. Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza;
 3. Tecniche di immobilizzazione, mobilizzazione e trasporto del **paziente**;
- Conoscenza e capacità di applicare le norme di sicurezza nei rendez-vous con elicotteri sanitari e non.

Art.3

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'associazione è obbligata:

- Ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale, dipendente o in rapporto professionale;

- Ad applicare, per le varie categorie di personale interessate, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi per gli enti locali, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari ed al loro utilizzo;
- l'ASL può, in qualunque momento, tramite gli Uffici ed i Servizi competenti, verificare il rispetto delle norme in materia applicate al personale.
- La mancata osservanza delle disposizioni relative alla tutela del personale costituisce motivo di risoluzione del rapporto di convenzione.

Art.4

AUTOMEZZI ED ATREZZATURE

- a) Tutti i mezzi devono essere in regola con le norme sulla sicurezza (L.626/94) e provvisti di un'adeguata copertura assicurativa la cui polizza va allargata alla convenzione.

POLIZZA RCA PER CIASCUN MEZZO IMPIEGATO PER IL SERVIZIO.

La copertura RCA deve prevedere per ciascun mezzo un massimale per sinistro non inferiore a €. 10.000.000,00, con il limite di € 10.000.000,00 per danni a persone e con l'ulteriore limite di € 10.000.000,00 per danni a cose.

POLIZZA RCT/0

L'ODV dovrà inoltre stipulare idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera con massimale per sinistro RCT non inferiore a € 3.000.000,00 - massimale per sinistro RCO non inferiore a € 3.000.000,00, con il limite di € 1.500.000,00 per persona danneggiata.

Il contratto d'assicurazione, incentrato a titolo esemplificativo e non limitativo sulle attività previste nell'oggetto del presente Capitolato, dovrà specificatamente ricomprendere le seguenti clausole:

- estensione della qualifica di assicurato alla ASL;
- responsabilità civile incrociata;
- responsabilità civile derivante da inadonea e/o difettosa manutenzione e/o revisione periodica dei mezzi utilizzati per il servizio;
- responsabilità civile derivante dall'applicazione del D. Lgs 81/2008;
- dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato debba rispondere.

Copia di tali polizze dovrà essere trasmessa all'Ufficio referente per la fase esecutiva della convenzione e alla Direzione Amministrativa del P.O. entro i 15 giorni antecedenti l'inizio del rapporto, pena la risoluzione dello stesso; ad ogni ricorrenza annuale l'ODV deve inoltre produrre copia delle relative quietanze di pagamento a valere per tutta la durata della concessione.

In corso di rapporto deve essere tempestivamente comunicata ogni variazione intervenuta nei contratti assicurativi menzionati.

- b) Devono essere dotati, per quanto riguarda le "Unità Mobili di Rianimazione", dei presidi e degli apparecchi elettromedicali previsti (art. 5 DPR 27/3/92).

L'Associazione si impegna ad adottare presidi sanitari, ad integrazione della dotazione standard, secondo le indicazioni della Centrale Operativa 118 e come da Standard Organizzativo e strutturale previsto dal contratto di affidamento.

I mezzi non dovranno avere oltre 7 anni dall'immatricolazione o più di 250.000 km. ai sensi del DGR n. 484 del 01.08.2024. Tutti i mezzi devono aver effettuato periodiche revisioni e manutenzioni documentabili.

- c) Deve essere garantita adeguata manutenzione e verifica di funzionalità di tutti i presidi ed apparecchiature sanitarie tramite libretto e/o schede di manutenzione.
L'ASL è sollevata da qualunque responsabilità per danni a persone o cose occorse durante l'espletamento del servizio dovuti a cattivo o mancato funzionamento di apparecchi o presidi o a comportamenti in cui si ravvisino imprudenza, imperizia o negligenza da parte del personale dell'Associazione ODV.
- d) I mezzi messi a disposizione devono essere forniti di logo 118/NUE 112 preceduto dalla dicitura "convenzionato", e non possono essere utilizzati per compiti che non siano quelli indicati dalla Centrale Operativa 118. Sarà il SUEM a fornire specifiche diciture dei loghi.
- e) Le ambulanze impiegate nei servizi di trasporto in emergenza in ambulanza con soccorritori opereranno sotto la direzione operativa della Centrale Operativa 118 SUEM.
- f) Alla ODV aggiudicataria verrà fornito dalla ASL un Tablet per la Gestione Informatizzata delle fasi del Soccorso, in collegamento continuo con la Centrale Operativa di Pescara-Chieti, per tutta la durata del rapporto di convenzione.
- g) In caso di avarie ad un mezzo, l'associazione si impegna a fornire uno sostitutivo equivalente entro un'ora dalla circostanza o dalla non operatività derivante da qualunque causa.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AMBULANZE

AMBULANZE DI SOCCORSO AVANZATO

Le caratteristiche tecniche minime delle ambulanze di soccorso avanzato, sono quelle indicate nella normativa nazionale vigente in materia di trasporto sanitario compatibili con il "tipo A1" previsto dal D.M. 487 del 20/11/1997 e della normativa europea EN 1789 "veicoli ad uso medico e loro equipaggiamento – autoambulanze", ed ai sensi del decreto del Commissario ad ACTA Regione Abruzzo n, 08/2011 del 22/03/2011.

La prima immatricolazione delle ambulanze di soccorso avanzato deve essere avvenuta da non più di 7 anni ed il mezzo non deve aver percorso più di 250.000 chilometri ai sensi del DGR n. 484 del 01.08.2024. Il superamento di uno dei due parametri (anni o km. percorsi) esclude il suo utilizzo.

EQUIPAGGIAMENTO MEZZO

Tutti i mezzi, quando in servizio, dovranno avere a bordo le dotazioni previste dalle disposizioni per l'emergenza sanitaria della regione Abruzzo per la specifica tipologia di ambulanza, o comunque previste, anche con atti successivi, dalla Centrale Operativa.

L'Associazione si impegna ad adottare presidi sanitari, ad integrazione della dotazione standard, secondo le indicazioni della Centrale Operativa 118 e come da Standard Organizzativo e strutturale previsto dal contratto di affidamento.

Il secondo mezzo, messo a disposizione, deve avere le stesse specifiche tecniche del mezzo principale richiesto a bando, comprese le apparecchiature elettromedicali di bordo, fatta eccezione per i DEVICE aggiuntivi specificatamente richiesti in base al Lotto.

L'ODV dichiara la propria disponibilità a installare a bordo dei mezzi ogni altra eventuale dotazione stabilita dalla Centrale Operativa e che verrà fornita da quest'ultima o dalla A.S.L. L'installazione a bordo dei mezzi e la custodia sarà a cura dell'ODV mentre la manutenzione, per le sole dotazioni fornite dalla Centrale Operativa o dalla A.S.L., e a carico rispettivamente della Centrale Operativa e della A.S.L.

- sistema di collegamento radio/telefonia in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione Abruzzo mediante apparato per radiocomunicazione a norma PP.IT. nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all'uopo rilasciate e telefono cellulare con impianto viva voce o analogo sistema per l'utilizzo a mani libere; Il sistema Radio sarà gestito ed installato dalla ODV a proprie spese.
- l'ODV si obbliga a fornire, a proprie spese, al proprio equipaggio, cellulare di servizio che sarà utilizzato per le comunicazioni con la Centrale Operativa
- 1 lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12 V;
- 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- 2 fumogeni;
- 2 estintori da almeno 3 kg. Approvati dal Ministero dell'Interno di cui 1 nel vano sanitario;
- 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- cicalino retromarcia;
- 1 trousse da scasso;
- Segni distintivi esterni a norma di legge e comunque previsti nel sistema di emergenza sanitaria della Regione Abruzzo;
- Sistema ABS e sistemi di controllo elettronico di stabilità del mezzo;
- catene da neve e gomme invernali come da regolamento del Codice della Strada;

REQUISITI SANITARI

- struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e portelloni a norma di legge, pedana laterale;
- almeno 1 posto seduta testa paziente, a norma di legge, con relative cinture di sicurezza + almeno 2 posti seduta laterali, a norma di legge, con relative cinture;

- impianto di distribuzione ossigeno, a norma di legge, con minimo 2 prese, alimentato da 2 bombole di O2 non inferiori alla capacità di litri 7, con scambiatore automatico, riduttore di pressione, manometro e flussimetro per ogni singola bombola, conformità norme ISO, norme di rif.: Dir 99/36/CE (T-PED); D.M. 30-30/014/90; DIR 93/42/CE (DISPOSITIVI MEDICI) EN UNI ISO 7396-1:2010 (verifiche funzionali e di controllo dell'impianto di ossigeno terapia) e successive. Ogni bombola dovrà essere corredata da singolo certificato di collaudo e approvazione del Ministero competente;
- bombola portatile da almeno 2 litri conforme alla normativa, completa di manometro e riduttore;
- una presa O2 tipo UNI ad innesto rapido supplementare per respiratore, da posizionarsi nelle immediatezze di un alloggiamento previsto per il ventilatore polmonare;
- 1 sistema ossigeno con caduta dall'alto a scomparsa;
- l'impianto di ossigenoterapia deve essere realizzato con tubazioni ad alta resistenza, essere conforme alla normativa europea vigente;
- 1 presa vuoto con aspiratore secreti fisso, conforme a normativa EN 1789 con modulo di regolazione della depressione completo di manometro a doppia scala, completo di vaso di raccolta secreti con filtro antibatterico da 1000 ml, valvola di troppo pieno e supporto originale di ancoraggio, attivabile e disattivabile da quadro comandi principale del vano sanitario (o equivalente);
- sistema monouso CPAP;
- 1 barella autocaricante (con interfaccia Ferno e gancio 10G Ferno, preferibilmente Ferno 26) a norma EN 1865/EN 1789 con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
- Predisposizione supporti per tutto il materiale elettromedicale richiesto;
- 1 sedia con scendiscala a cingoli;
- 1 sfigmomanometro aneroidale da parete;
- 2 attacchi portaflebo antiurto ed antioscillazione;
- 1 LIFEPAK 15 Monitor Defibrillatore Physio Control – Stryker con relativo aggancio originale 10G + MODEM Trasmissione dati 5G dotato di Scheda SIM DATI 5G (a carico ODV);
- 1 defibrillatore semiautomatico (DAE);
- Ventilatore polmonare per emergenza e trasporto (modello Drager Serie Oxylog 3000) e relativi circuiti monouso.
- Tavola Spinale Adulto radiotrasparente, completa di immobilizzazione per la testa e fasce di bloccaggio di sicurezza;
- DEVICE: Per i LOTTI 2 – 3 – 5 – 7 – 9 – 10 – 11 dovrà essere presente a bordo Sistema ECOGRAFO PORTATILE con sonda ecografica 3 in uno con relativo Tablet Apple - Modello Butterfly IQ+ oppure Modello PAN SCANNER con Doppia Sonda Convex & Lineare Wireless (Bio Imaging) con Tablet Samsung Galaxy10.9

- DEVICE: Per i LOTTI 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9 dovrà essere presente a bordo Sistema Massaggiatore Automatico - Modello EASY PULSE Schiller *oppure* Modello LUCAS 3 Stryker
- Aspiratore di secreti portatile con vacuum superiore a 500 mbar;
- Trapano intraosseo con aghi adulto e pediatrico;
- 1 saturimetro portatile con sensore Adulto e Pediatrico;
- Set steccobenda a depressione (contenente stecca per arto sup. e stecca per arto inf.);
- Set collari (contenente 2 collari per misura : short, no-neck, regular, tall, baby no-neck, pediatric + 2 collare regolabile),
- 1 materassino a depressione;
- Palloni autoespansibili per ventilazione adulti, pediatrico, neonatale, tutti monouso (uno per tipo) + reservoirs;
- 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza certificata ed omologata per immobilizzazione e trasporto, radiotrasparente.

MANUTENZIONE MEZZI

La Associazione/ODV dovrà garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spesa, la manutenzione, la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente.

La Associazione dovrà inoltre presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione ed eventuali protocolli per la loro manutenzione.

In caso di guasto o furto la Associazione dovrà provvedere tempestivamente alla riparazione e/o sostituzione in modo che il servizio non abbia soluzione di continuità. In caso di avaria del mezzo di soccorso il contraente si impegna a sostituirlo entro un'ora con un altro di uguali caratteristiche.

L'ODV dovrà conservare per ciascun mezzo un fascicolo che documenti tutta la storia del veicolo, dall'acquisto alla dismissione, dove sono custodite tutte le evidenze relative agli interventi manutentivi, incluse le relative fatture. Esso potrà esser visionato, in qualunque momento, su richiesta da parte dell'ASL.

Per ciascuna tipologia di mezzo dovrà essere presente un dettagliato programma di verifiche manutenzione che comprende la manutenzione ordinaria programmata dal costruttore, la manutenzione periodica stabilita dall'ODV, le verifiche giornaliere e di inizio turno.

In particolare i mezzi non potranno essere utilizzati se presentano:

- allarme acustico non funzionante;
- guasto dei dispositivi di illuminazione del veicolo;
- pneumatici usurati o gonfiati a pressione non corretta;
- cerchi delle ruote danneggiati;
- validità della revisione scaduta.

In caso di avaria di un automezzo per incidente o quant'altro o per i normali interventi di manutenzione, o in caso di guasto delle apparecchiature contenute nei mezzi, l'ODV si impegna a sostituire entro un'ora dal guasto gli stessi (mezzi/apparecchiature) con altri di uguali caratteristiche.

I mezzi dovranno effettuare le revisioni periodiche debitamente certificate previste dalle normative vigenti sia per il mezzo meccanico che per il vano sanitario.

L'efficienza degli automezzi, la loro buona conservazione e la manutenzione potranno essere controllate dalla ASL in qualsiasi momento riservandosi il diritto di ispezionare tramite i propri incaricati, in ogni momento gli automezzi adibiti ai servizi.

L'ODV dovrà garantire a propria cura e spese, secondo la normativa vigente (Circolare Ministero della Sanità n. 127 del 03.08.1966) e secondo le indicazioni impartite dal Rischio infettivo aziendale, la pulizia ordinaria, straordinaria, la disinfezione e la sterilizzazione straordinaria dopo un servizio a rischio infettivo nonché la sanificazione dei mezzi di soccorso e delle attrezzature.

Dovrà essere data evidenza alla ASL, tramite stesura di apposita procedura, delle modalità e dei tempi di sanificazione dei mezzi e dei presidi/elettromedicali utilizzati.

CARATTERISTICHE “SEDE DI STAZIONAMENTO EQUIPAGGI”

- I mezzi di soccorso destinati ai servizi di trasporto in emergenza, stazioneranno presso sedi operative della Associazione aggiudicataria, localizzate obbligatoriamente nel luogo sede di offerta di convenzione.
- I costi di gestione delle sedi operative periferiche sono a carico dell'Associazione aggiudicataria. Qualora fosse necessario, l'Azienda ASL si riserva la possibilità di far variare la sede di stazionamento dei mezzi in base a proprie esigenze e/o variazioni del Programma Operativo Regionale della Rete Emergenza Urgenza, sempre con spese di locazione e gestione a carico dell'aggiudicatario.
- I requisiti minimi per le sedi dei Soggetti che forniscono servizio di trasporto sanitario semplice sono i seguenti:
 - Uno spazio ad uso ufficio;
 - tre stanze per sosta equipaggi (minimo 10mq/stanza);
 - presenza di una stanza con armadi /scaffali per la conservazione del materiale e delle attrezzature per l'esercizio dell'attività e armadi conservazioni farmaci;
 - estintori nella tipologia e nel numero indicati nel Documento di Valutazione dei rischi ove previsto dalla normativa vigente o almeno due estintori a polvere di 6 kg;
 - luogo idoneo al deposito delle bombole di ossigeno nel rispetto della normativa vigente per i soggetti autorizzati all'utilizzo di autoambulanze;
 - servizi igienici con doccia;
 - uno spogliatoio (minimo 3 mq) calcolando 1 mq per ogni operatore presente contemporaneamente;
 - presenza di idonei spazi per il ricovero, la pulizia e la sanificazione dei mezzi, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela ambientale.

Art.5

RISERVATEZZA

L'associazione affidataria del servizio e il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione, alle attività della Azienda Sanitaria appaltante che ai pazienti.

A tal scopo ogni operatore dovrà sottoscrivere l'Accordo per il Trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.m.i.

Art.6

CONTROLLO DELL'ATTIVITA'

- a) La ASL può in qualunque momento e senza preavviso, tramite personale della Centrale Operativa 118 all'uopo delegato dal Direttore del Servizio, procedere a verifica circa l'adeguatezza di quanto previsto in convenzione, relativamente al personale, ai mezzi, alla strumentazione ed alle procedure operative.
- b) La verifica può essere compiuta solo in presenza di un rappresentante dell'Associazione o del capo equipaggio.
Per ogni verifica verrà stilato un rapporto, controfirmato da un rappresentante / capo equipaggio dell'associazione presente sul posto, al quale verrà rilasciata una copia per l'Associazione stessa.
- c) In caso di inadempienza verrà inoltrata contestazione scritta all'associazione cui dovrà seguire adeguamento entro 48 ore.
Interruzioni o mancate attivazioni del servizio dipendente da causa esclusiva dell'Associazione, o con ritardo, oltre l'ora prevista, nella fornitura di un mezzo ed equipaggio sostitutivi, comporterà la decurtazione del compenso pattuito con applicazione di penale.
- d) Il ripetersi, fino ad un massimo di tre volte nell'arco di un anno, di diffide, comporta la sospensione della convenzione da uno a tre mesi, fino alla rescissione del contratto in caso di inadempienze gravi.

Art. 7

SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il servizio in oggetto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto, sospeso o soppresso; in caso di sciopero del personale addetto così come per cause di forza maggiore, l'ODV deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all'assolvimento del servizio.

In base a quanto stabilito dalla Legge 146/1990, in caso di sciopero del personale così come per cause di forza maggiore, malattia e/o infortunio, l'ODV si impegna sin d'ora, a garantire la continuità del servizio.

Pertanto l'attività prestata non può essere sospesa od eseguita con ritardo od effettuata in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato e, nel caso di sciopero, l'ODV non può sospendere l'attività prestata; a tal fine l'ODV deve comunicare via PEC all'ASL la data di inizio dello sciopero almeno 5 (cinque) giorni prima dello stesso. L'interruzione ingiustificata dei servizi di pubblica utilità comporta

responsabilità penale dell'affidatario, ai sensi dell'art.355 del Codice Penale e consegue causa di risoluzione immediata ex art. 1456 del Codice Civile.

Art. 8

ASSICURAZIONE E DANNI

L'ODV è responsabile, durante lo svolgimento del servizio e/o per cause a questo inerenti, per qualsiasi danno arrecato, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà dell'ASL e di terzi.

L'ODV deve pertanto dotarsi di polizza assicurativa garantendo:

- il risarcimento danni diretti ed indiretti cagionati all'ASL connessi all'esecuzione del servizio;
- il risarcimento danni a terzi derivanti dalla responsabilità dell'ente affidatario e di tutti i soggetti di cui si avvale (persone fisiche e giuridiche);
- la responsabilità verso il personale dell'ODV relativa agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale addetto, malattie professionali, etc;
- Polizza RCA per ciascun mezzo impiegato per il servizio;
- Polizza RCT/0.

Per ciascuna delle garanzie sopra previste le coperture assicurative devono prevedere i massimali non inferiore a quelli definiti nello Standard Organizzativo.

A dimostrazione di tali obblighi l'ODV ha prodotto copia della polizza assicurativa RCT/RCO, agli atti dell'ASL, emessa da Assimoco Spa, in data 06.08.2025, n. 1771497000261.

Art.9

RIMBORSO SPESE

Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'OdV avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La somma corrisposta a titolo di rimborso spese per il Servizio di Emergenza Territoriale 118 (postazione Fissa) non potrà comunque superare l'importo annuale onnicomprensivo di € 228.000,00, per una disponibilità h.24,00.

Le eventuali spese eccedenti il massimale annuo di spesa specificato al precedente capoverso non potranno essere rimborsate in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, sono considerate inesigibili.

Ai fini del riconoscimento delle spettanze, la ASL di Pescara provvederà, con cadenza mensile, a corrispondere all'OdV, a titolo di acconto, un importo pari all'80% di un dodicesimo del tetto di spesa massimo annuo indicato al comma 1 del presente articolo.

A tal fine, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, l'OdV emetterà la fattura elettronica per l'importo di cui al precedente comma, riportando il numero dell'ordinativo NSO emesso dalla ASL.

(Ad esempio, ipotizzando un massimale di spesa annuo di € 120.000,00, la ASL di Pescara corrisponderà mensilmente, a titolo di acconto e previa emissione di fattura da parte dell'OdV, € 8.000,00, pari all'80% di € 10.000,00, ovvero di un dodicesimo del massimale di spesa annuo).

Le fatture di acconto saranno liquidate e pagate previa attestazione di massima, da parte della Struttura SUEM 118, dell'effettivo svolgimento dell'attività da parte dell'OdV nel mese di riferimento, con riserva di recupero delle somme corrisposte e non dovute che dovessero eventualmente emergere in sede di verifica della qualità e della quantità dei servizi resi, ovvero di verifica della documentazione amministrativo-contabile presentata in sede di rendicontazione.

Con cadenza trimestrale, l'OdV dovrà far pervenire, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, apposito Rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel corso del periodo di riferimento, sottoscritto dal Legale Rappresentante, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n.504 del 04.04.2025 secondo il modello a quest'ultimo allegato.

Ai fini della quantificazione delle spese riconoscibili e rimborsabili a titolo di conguaglio, a garanzia del rispetto del massimale di spesa previsto e a tutela della continuità nell'erogazione del servizio, il massimale annuo di spesa, come quantificato al comma 1 del presente articolo, è frazionato in trimestri, con una oscillabilità non superiore al 10% del massimale trimestralizzato.

Ne consegue che il riconoscimento di una spesa effettiva trimestrale complessiva superiore del 10% rispetto al massimale trimestralizzato in un determinato periodo, dovrà essere recuperato con una minore spesa effettiva in uno dei trimestri successivi, fermo restando il massimale annuo stabilito al comma 1 del presente articolo che non potrà mai essere superato.

(Riprendendo l'esempio di cui sopra, il massimale di spesa trimestralizzato è pari ad € 30.000,00. Nel I trimestre, ad esempio, potranno essere riconosciute e rimborsate spese fino ad un massimo di € 33.000,00, ovvero il massimale trimestralizzato incrementato dell'oscillabilità del 10%. Qualsiasi spesa ulteriore ad € 33.000,00 non potrà essere riconosciuta e rimborsata. Inoltre, considerato che nell'arco di ciascun anno non potranno essere rimborsate spese per importi complessivamente superiori ad € 120.000,00, l'eccedenza di € 3.000,00, rendicontata nel I trimestre, dovrà essere necessariamente recuperata nei trimestri successivi).

Ne consegue che il meccanismo dell'oscillabilità del 10%, applicato al fine di riequilibrare gli effetti conseguenti alla fisiologica variabilità della domanda nel corso di un'annualità, in nessun caso dovrà pregiudicare la corretta esecuzione del servizio da parte dell'OdV per tutta la durata della convenzione, né comportare l'erosione anticipata del massimale di spesa preventivamente stabilito.

Una volta acquisito il rendiconto, completo di tutta la documentazione prevista nel sopra citato regolamento, verrà avviato il procedimento di verifica:

- della quantità e della qualità dei servizi resi, da parte del Servizio SUEM 118 dell'Azienda;
- della documentazione amministrativo-contabile presentata in sede di rendicontazione, da parte della Direzione Amministrativa dei PP.OO..

Le spese rendicontate nel trimestre che superino il massimale trimestralizzato, eventualmente aumentato dell'oscillabilità del 10%, non sono riconoscibili né rimborsabili.

L'approvazione del rendiconto e la quantificazione dell'importo rimborsabile avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, completa di tutta la documentazione prevista. Tale attività consentirà di determinare, previa decurtazione delle somme già liquidate in acconto, la somma dovuta a conguaglio per il trimestre di riferimento.

Il termine di 60 giorni decorrerà dalla data di presentazione della documentazione amministrativo-contabile completa. La mancanza anche di un solo documento comporterà la sospensione del suddetto termine.

Una volta approvato il rendiconto e quantificata la somma rimborsabile a conguaglio, l'OdV potrà emettere la fattura elettronica.

Art.10

ESTENSIONI DEL SERVIZIO

Per ogni Lotto potrà essere richiesta ad integrazione, dalla ASL, con un preavviso di 60 giorni, la presenza di un Soccorritore riconoscendo un rimborso onnicomprensivo di 900 Euro/Mese per h.12.

I Lotti con servizi h.12 in caso di mutate esigenze di riorganizzazione regionale, potrebbero estendersi ad un esercizio h. 24. In tali casi, la ASL con un preavviso di 60 giorni può richiedere l'estensione del servizio alle 24 ore, riconoscendo il doppio del canone annuo pattuito per il servizio h.12.

La U.O.C SUEM 118 di Pescara, in caso di eventi occasionali e/o eccezionali, maxiemergenze, flussi turistici, picchi di eventi sanitari ed esigenze organizzative di Servizio potrà richiedere all'assegnatario mezzo aggiuntivo, con un preavviso di 3 (tre) ore, per un arco temporale minimo di 12 ore, o suoi multipli, a disponibilità esclusiva della stessa, a tariffa Standard onnicomprensiva di 250Euro/12H o 400Euro/24H + eventuali rimborsi missione pari a euro 30/missione, per tutta la durata dell'emergenza. I costi di tali mezzi aggiuntivi con Ambulanza + Autista/Soccorritore + Soccorritore verranno riconosciuti sulla base della rendicontazione dettagliata presentata. L'ODV si impegna a rendere disponibili tali mezzi anche per diverse dislocazioni/Po.T.E.S, ritenute necessarie alle esigenze insindacabili espresse dal SUEM 118.

L'ODV dovrà provvedere a registrare tutti gli interventi svolti utilizzando la modulistica cartacea o le procedure informatiche in uso presso la Centrale Operativa, provvedendo alla raccolta di tutti i dati necessari, per la rendicontazione economico-contabile e documentale, registrate su c.d. "libro macchina".

Le eventuali estensioni/integrazioni del servizio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, richieste dalla ASL, sono da intendersi non ricomprese nel massimale di spesa annuo indicato all'art. 9, comma 1. Pertanto l'importo dovuto, quantificato nella misura descritta nei precedenti commi 1 e 3, sarà riconosciuto all'OdV previa presentazione di apposito Rendiconto, sottoscritto dal Legale Rappresentante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n.504 del 04.04.2025, secondo l'apposito modello a quest'ultimo allegato.

Il Rendiconto degli eventuali servizi aggiuntivi/integrativi dovrà essere presentato con cadenza trimestrale, entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di riferimento, unitamente al Rendiconto del "Servizio ordinario" disciplinato all'art. 9.

Anche in relazione al Rendiconto degli eventuali servizi aggiuntivi/integrativi, verrà avviato il procedimento di verifica:

- della quantità e della qualità dei servizi resi, da parte del Servizio SUEM 118 dell'Azienda;
- della documentazione amministrativo-contabile presentata in sede di rendicontazione, da parte della Direzione Amministrativa dei PP.OO. Aziendale.

L'approvazione del rendiconto e la quantificazione dell'importo rimborsabile avverrà, come per i servizi "ordinari", entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, completa di tutta la documentazione prevista. Tale attività consentirà di determinare la somma dovuta per eventuali servizi aggiuntivi/integrativi per il trimestre di riferimento.

Il termine di 60 giorni decorrerà dalla data di presentazione della documentazione amministrativo-contabile completa. La mancanza anche di un solo documento comporterà la sospensione del suddetto termine.

Una volta approvato il rendiconto e quantificata la somma liquidabile, l'OdV potrà emettere la fattura elettronica.

Art.11

PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture elettroniche emesse dall'OdV avverrà, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica, salvo eventuali sospensioni dei termini di pagamento in caso di contestazioni concernenti la quantità e la qualità dei servizi resi nel periodo di riferimento, ovvero la regolarità della documentazione amministrativo contabile presentata ai fini della rendicontazione.

Art. 12

ONERI A CARICO DIVERSI

Per quanto espressamente richiesto alla ODV, sono inoltre a carico dell'aggiudicatario i seguenti presidi:

- Ossigeno Medicale
- Elettrodi e piastre adesive per defibrillatori;
- Materiale di medicazione, disinfettanti;
- Guanti monouso;
- Maschere CPAP e per Ossigenoterapia
- Materiali monouso e di ordinario consumo degli elettromedicali/DEVICE previsti a bordo
- Effetti lettereci: l'ODV provvederà in separata sede, entro l'inizio del servizio, a stipulare apposito contratto di convenzione con la Ditta operante per conto della ASL, oppure provvederà autonomamente alla fornitura della biancheria necessaria all'espletamento del servizio. E' esclusa la possibilità, da parte dell'OdV, di poter prelevare ed utilizzare la biancheria in dotazione alla ASL.

Sono invece a carico della ASL i seguenti presidi

- farmaci e soluzioni infusionali;
- siringhe, aghi, aghi per sistema intraosseo, ago cannule, deflussori;
- tubi endotracheali, sondini per aspirazione; sondini naso-gastrici, cateteri vescicali, drenaggi toracici;
- ogni altra dotazione necessaria e richiesta dalla ASL e non ricompresa tra quelle che devono essere fornite dall'ODV come da Standard Organizzativo e tecnico.

L'ODV si impegna, sin d'ora, ad utilizzare quanto fornito dalla ASL esclusivamente nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione per ciascun lotto.

L'ODV dovrà utilizzare anche lo strumento delle check-list fornite dalla Centrale Operativa 118 per i controlli quotidiani dell'efficienza dei mezzi, delle dotazioni delle ambulanze e degli zaini, e anche per il monitoraggio delle scadenze dei farmaci e materiali.

Art.13

CONTROLLO DOCUMENTALE

L'Ente si impegna a mantenere aggiornata la seguente documentazione, che potrà essere consultabile in ogni momento dalla ASL:

- i curricula degli addetti ai servizi;
- la formazione periodica sostenuta;
- lo stato dei mezzi mediante un rapporto delle manutenzioni con l'indicazione delle date e del chilometraggio percorso per ciascun veicolo;
- le autorizzazioni relative ai veicoli (rispetto delle normative comunali, regionali e nazionali imposte dagli Enti Locali e dalla Motorizzazione-Ministero dei Trasporti);
- riscontro del pagamento delle assicurazioni dei mezzi;
- riscontro dei rapporti relativi al sistema gestione qualità (rapporto di audit e delle verifiche ispettive, riesame, non conformità e osservazioni).

La ASL darà tempestiva comunicazione all'ODV di qualsiasi irregolarità accertata durante la visione, specificando le anomalie. Entro il termine assegnato l'ODV, con oneri a proprio carico, dovrà adottare le misure idonee a rimediare alla irregolarità rilevate, dandone conferma all'ASL.

L'ODV, si impegna prima dell'inizio del servizio, di nominare un Responsabile Tecnico, scelto fra persone di comprovata esperienza specifica nel settore, e comunicarne il nominativo al Direttore dell'Esecuzione.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere sempre reperibile durante le ore di servizio e dovrà disporre dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio a quanto previsto dalla Convenzione. Sarà inoltre tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

Art.14

VERIFICHE DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore ha nominato Maurizio Petaccia, C.F. _____, in qualità di Vice Presidente, email: info@lifepescara.com, telefono centrale operativa 085/2192838, quale responsabile/referente di zona organizzativo munito di ampia delega per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale, quale interlocutore unico dell'ASL, responsabile per ogni problema relativo al servizio e per trattare ogni controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel capitolato speciale e dagli altri atti formali, precedenti e conseguenti l'aggiudicazione del servizio.

3. In caso di assenza, la ditta è tenuta a comunicare immediatamente all'ASL il nominativo del sostituto che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

4. Per l'ASL di Pescara è stato nominato DEC (direttore dell'esecuzione) il Dott. Aurelio Soldano della UOC SUEM 118 della Asl di Pescara (mail aurelio.soldano@asl.pe.it).

4. Il DEC procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto con cadenza trimestrale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato. Al termine del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà redigere apposita relazione a consuntivo delle attività, contestualmente all'ultima fattura emessa, con le modalità e le tempistiche di cui al presente contratto. Il committente procederà alla verifica di conformità finale che attesti la regolare esecuzione delle attività svolte durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 15

DIVIETO DI CESSIONE E/O DI SUBAPPALTO

È fatto divieto all'ODV cedere a terzi la presente Convenzione e/o subappaltare in tutto o in parte le attività di cui alla presente convenzione, a pena di immediata risoluzione della convenzione.

Art. 16

RECESSO UNILATERALE

La ASL di Pescara si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento e senza obbligo di motivazione, mediante l'invio di una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di 3 (tre) mesi, senza obbligo di indennità od oneri in favore dell'ODV.

Art. 17

INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inadempimento alle prestazioni cui l'ODV è tenuto in virtù della presente convenzione, la ASL potrà richiedere l'adempimento della prestazione o risolvere il contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1453 c.c.

La ASL avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante invio di comunicazione PEC, nel caso in cui l'ODV si renda inadempiente rispetto agli obblighi assunti con la presente Convenzione, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'ODV di una o più prestazioni oggetto della Convenzione in argomento, senza giustificato motivo;
- c) grave inadempimento rispetto a quanto proposto dall'ODV nella relazione tecnica;
- d) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabilito o concordati con l'ASL;
- e) cessione totale o parziale della Convenzione;
- f) subappalto totale o parziale dei servizi di cui alla presente convenzione;

- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dipendenti, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di integrità;
- i) violazione da parte dell'Ente delle norme previste dai CCNL di riferimento, degli obblighi contributivi e fiscali, nonché mancato o non regolare pagamento, degli emolumenti ai lavoratori;
- l) violazioni inerenti al rispetto delle norme di prevenzione sulla sicurezza nel luogo di lavoro e delle prescrizioni contenute nel Piano della sicurezza;
- m) mancanza della copertura assicurativa durante il rapporto contrattuale;
- n) in caso di aggiudicazione di procedura espletata da Soggetto Aggregatore o Consip.

Art. 18

CONTESTAZIONI

La ASL, in caso di inadempienza da parte dell'OdV, invierà allo stesso una contestazione scritta, a mezzo PEC, come di seguito:

- contestazione della ASL con precisazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'inadempimento è avvenuto e/o se ne è avuta conoscenza, con invito all'ODV, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento, entro un congruo termine all'uopo assegnato, non superiore a cinque giorni;
- l'ODV ha facoltà di fornire, entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione, proprie giustificazioni od osservazioni, oltre che adoperarsi per l'adempimento laddove richiesto dalla ASL;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano o siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui l'ODV non provveda nei termini all'adempimento eventualmente intimatogli, la ASL comunicherà entro quindici giorni successivi all'ODV le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

La penale potrà essere applicata ad insindacabile giudizio della ASL anche nel caso in cui l'ODV, a seguito della contestazione, abbia posto rimedio all'inadempimento, in ragione del disservizio comunque provocato.

Resta salva la facoltà in capo alla ASL, ai sensi dell'art. 16, di agire per la risoluzione espressa, in caso di inadempienze gravi, ovvero tali da compromettere la regolarità del servizio.

Art. 19

PENALI

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali, verificata con l'iter procedurale di cui all'art. 17, comporterà l'applicazione delle penali di seguito riportate:

- a) per la mancata messa a disposizione del mezzo sostitutivo in caso di avaria del mezzo principale entro il termine previsto pari ad 1 ora: € 990,00 al giorno;
- b) per la mancata messa a disposizione del mezzo aggiuntivo in caso di necessità per eventi, maxiemergenze, sovraffollamento, necessità organizzative del SUEM entro il termine previsto pari a tre ore: € 500,00 al giorno;

- c) per ogni non conformità riscontrata sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi conformemente a quanto indicato negli Standard organizzativi: € 500,00 ad evento;
- d) per ogni altra mancata o difforme esecuzione del servizio rispetto a quanto richiesto negli Standard organizzativi, strutturali e di presidi elettromedicali di bordo: € 500,00 a evento;
- e) per ogni segnalazione documentata di comportamento scorretto da parte degli operatori: € 800,00 a evento/contestazione.

Le penali sono cumulabili. Esse saranno applicate mediante richiesta di emissione nota di credito e compensazione con il rimborso dovuto all'ODV.

Art.20

CONTROVERSIE

La risoluzione di ogni controversia inerente la presente convenzione, ivi incluse l'interpretazione, l'esecuzione e gli inadempimenti, è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Pescara.

Art. 21

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Fornitore nomina quale responsabile del trattamento dei dati Gianluca D'Andrea, C.F. _____ in qualità di Presidente, pec: lifepescara@legalmail.it, email: info@lifepescara.com.

Letto, approvato e sottoscritto.

Asl di Pescara:

Dott. Vero Michitelli _____ (firma digitale);

O.D.V. Life Pescara:

Gianluca D'Andrea _____ (firma digitale).